



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Civitavecchia

Ordinanza

ARGOMENTO: Sosta con prodotto presente a bordo delle bettoline dei concessionari portuali per il servizio di rifornimento bunker.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

- VISTA** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - titolo: porti, Serie VIII, n° 16, prot. n. DEM3/1823, in data 19/07/2002, recante disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 14/2003 in data 31.03.2003 e ss.mm. e ii., di approvazione del "*Regolamento di Sicurezza, di Polizia Portuale e dei Servizi Marittimi del porto e della rada di Civitavecchia*";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 70/2011 in data 20.06.2011, con la quale sono state dettate disposizioni relative all'utilizzo del terminale petrolifero ubicato sulla banchina 22;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 108/2014 in data 30.06.2014, con la quale sono state dettate disposizioni relative alle caratteristiche tecniche delle unità che chiedono l'accosto presso la banchina 22;
- VISTO** l'art. 75 del Regolamento sopra richiamato, come integrato con propria Ordinanza n. 50 in data 31.07.2020;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 06/2021 in data 05.02.2021, con la quale sono state dettate disposizioni relative alla sosta presso banchine non dedicate alla movimentazione dei prodotti liquidi non infiammabili di navi adibite al bunkeraggio che hanno ancora a bordo parte del carico di combustibile avente un *flashpoint* superiore ai 60°, ovvero con presenza dei soli residui del carico;
- VISTA** la concessione di aree demaniali marittime n. 17/07 in data 08.02.2007 - in fase di rinnovo - rilasciata dall'Autorità Portuale di Civitavecchia a favore della società "Compagnia Italtroli Spa" per realizzare e gestire un impianto di discarica navi cisterna e bunkeraggio navi nell'ambito del porto di Civitavecchia;

TENUTO CONTO degli esiti della riunione tenutasi in data 11 giugno 2025 – alla presenza del personale dipendente, nonché di rappresentanti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma, del Gruppo ormeggiatori e barcaioli del porto di Civitavecchia, della Corporazione Piloti dei porti di Roma, della società SO.DE.CO. s.r.l. e della società Maritime Bunker s.r.l. – finalizzata a valutare la richiesta della società SO.DE.CO. di consentire la sosta inoperosa presso la banchina 23 sud di una ulteriore unità adibita al servizio di bunkeraggio in aggiunta a quella attualmente adibita alle operazioni di bunkeraggio di navi che scalano il porto di Civitavecchia;

CONSIDERATO che in occasione della suddetta riunione il rappresentante del Comando Provinciale VV.F. ha inteso fornire precisazioni in merito alle dotazioni antincendio

di cui devono essere dotate le banchine non dedicate alla movimentazione dei prodotti liquidi infiammabili in occasione della sosta di navi adibite al servizio di bunkeraggio;

RITENUTO di poter soddisfare le esigenze rappresentate dalla società SO.DE.CO. s.r.l. consentendo, qualora disponibile, di poter ormeggiare una ulteriore unità adibita al servizio di bunkeraggio in sosta inoperosa presso la banchina 23 sud, nonché presso diversa banchina che verrà occasionalmente individuata dall'Autorità di Sistema Portuale;

RITENUTO pertanto, di dover modificare integrandole le disposizioni contenute nell'Ordinanza 06/2021;

VISTO il verbale di riunione in data 11 giugno 2025;

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 66 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima;

ORDINA

Articolo 1

La sosta delle navi adibite al servizio di bunkeraggio che hanno ancora a bordo parte del carico di combustibile avente un *flashpoint* superiore a 60°, ovvero con la presenza dei soli residui del carico, potrà avvenire presso banchine non dedicate alla movimentazione dei prodotti liquidi non infiammabili alle seguenti condizioni:

- a) Banchina 23 sud
 - assenza di operazioni di bunkeraggio;
 - distanza di sicurezza da altre attività e/o mezzi non inferiore ai 20 metri;
 - presenza sottobordo per ciascuna unità di n. 4 estintori carrellati: 2 (due) a schiuma (45 kg) da integrare ai 2 (due) a polvere (50 kg) in dotazione all'impianto della banchina 22;
 - formale intesa con il confinante terminal della società TRAIANA e stipula di verbale di coordinamento operativo ex D.Lgs. 81/2008;
 - delocalizzazione della sosta dell'unità (ovvero interruzione della permanenza dell'unità in sosta) qualora risulti incompatibile con lo svolgimento delle operazioni commerciali sulla medesima banchina;
 - chiusura del cancello di separazione con il confinante terminal TRAIANA;
- b) Banchine dotate di impianto idrico antincendio
 - assenza di operazioni di bunkeraggio;
 - distanza di sicurezza da altre attività e/o mezzi non inferiore ai 30 metri;
 - presenza di idranti con schiumogeno da 50 litri;
- c) Banchine non dotate di impianto idrico antincendio
 - assenza di operazioni di bunkeraggio;
 - distanza di sicurezza da altre attività e/o mezzi non inferiore ai 30 metri;
 - per ciascuna unità presenza sottobordo n. 4 estintori carrellati: 2 (due) a polvere (50 kg) e 2 (due) a schiuma (45 kg);

Inoltre, le unità in sosta dovranno garantire l'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) svolgere un servizio di vigilanza a cura del personale di bordo, adeguatamente formato, che deve essere costantemente presente in banchina o nelle immediate vicinanze al fine di garantire massima rapidità di intervento e di attivazione dei soccorsi;

- 2) a cura della società concessionaria del servizio di bunkeraggio, durante tutto il periodo di permanenza in banchina delle navi adibite al servizio di bunkeraggio dovrà essere reso disponibile idoneo sistema di servizio antinquinamento.

Articolo 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di porto di Civitavecchia www.guardiacostiera.it.

La presente Ordinanza, che abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 06/2021 richiamata in premessa, entra in vigore decorso dalla data di pubblicazione.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone o cose, saranno puniti dagli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito penale e/o amministrativo.

Il Comandante
C.V. (CP) Michele CASTALDO

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate.*

